



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4^A (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato
la seguente**

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 35524 2018 RG

FRA

**NURSIND SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, in persona
del Segretario Nazionale, domiciliato elettivamente in Roma, via Dei Gracchi 187, nello studio
dell'Avv. CAPASSO GENNARO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;**

E

**ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici,
in via Dei Portoghesi 12, domicilia *ex lege*;**

**CISL Funzione Pubblica Nazionale, in persona del LR pro tempore domiciliata
elettivamente in Roma, via Properzio 5, nello studio dell'Avv. Alessandro Riccioni e
rappresentata a difesa dagli avv. Roberto Valettini, Maurizio Barbieri n virtù di procura alle liti;**

**CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, elett.te dom.ta in Roma, via Pietro da
Cortona 8, presso lo studio dell'avv. Maurillo D'Angelo che la rappresenta in virtù di procura
alle liti;**

**FUNZIONE PUBBLICA CGIL NAZIONALE elett.te dom.ta in Roma via Gavinana 1,
nello studio dell'avv. Luisa Corazza in virtù di procura speciale;**

**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – FEDERAZIONE POTERI LOCALI elett.te
dom.ta in Roma, via Nazario Sauro 14, nello studio dell'Avv. Pistilli Massimo che la rappresenta
in virtù di procura alle liti;**

**CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO CGIL
FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità;
CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
FSI Federazione Sindacati Indipendenti;**



**USAE Sindacati Autonomi Europei;
NURSING UP;
CSE, Confederazione Indipendente Sindacati Europei;**

contumaci

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ex art. 63 e 40 D.Lgs. 165/2001 (unitamente ad istanza di urgenza) il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche, ha convenuto in giudizio l'ARAN, la Funzione Pubblica CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL, la CISL Funzione Pubblica, la CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la UIL Federazioni Poteri Locali FPL, la FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, la CONFISAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, la FSI Federazione Sindacati Indipendenti – USAE Unione Sindacati Autonomi Europei; Nursing UP; la CSE Confederazione Indipendente Sindacati Europei, per rassegnare le seguenti conclusioni:

“in via di urgenza, accolga il ricorso e accerti e dichiari il diritto del sindacato ricorrente a partecipare ai lavori della Commissione paritetica di cui all'art. 12 del CCNL comparto sanità 2016-2018, eventualmente previa dichiarazione di nullità e inefficacia e/o annullamento e/o disapplicazione dell'art. 12 comma 4 del CCNL del comparto Sanità – periodo 2016 – 2018, nella parte in cui prevede che “è istituita presso l'Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore una specifica Commissione paritetica fra Aran e parti firmatarie. Nel merito, confermi, o emetta, i provvedimenti emessi, o richiesti, in via d'urgenza e sopra indicati...”

Ha premesso, in fatto, di essere O.S. impegnata nella tutela e rappresentanza dei lavoratori associati, e che in base all'accertamento della rappresentatività certificato da ARAN per il triennio 2016/2018, era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 TUPI, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva per il comparto Sanità; che, infatti, aveva partecipato alle trattative negoziali per la sottoscrizione del nuovo CCNL, per il periodo 2016/2018; che tuttavia, all'esito di tali trattative aveva ritenuto di non sottoscrivere il CCNL in ragione dei contenuti non soddisfacenti le esigenze dei rappresentati.

Ha quindi “ipotizzato” (v. p. 3 ric.) che, non essendo firmataria del CCNL, non sarebbe stata convocata per i lavori della Commissione Paritetica (convocazione che sarebbe stata effettuata a giorni).



Ha quindi richiamato l'art. 12 del CCNL Comparto Sanità, che aveva previsto la istituzione della Commissione paritetica fra "ARAN e parti firmatarie" per la revisione del sistema di classificazione professionale, ed i compiti alla stessa affidati adombrando la presenza, in altri comparti, anche dei sindacati non firmatari che avessero partecipato alle trattative.

Ha sottolineato che la Commissione avrebbe svolto i propri lavori su materie proprie della contrattazione nazionale e non integrativa o decentrata, e la ragione della sua istituzione risiedeva proprio nella necessità di approfondire le tematiche che erano state affrontate in sede di trattative e che avrebbero richiesto un lungo lavoro di studio, raccolta dati ed analisi.

trattandosi di materie strettamente collegate alla contrattazione di primo livello era quindi evidente che ai lavori della Commissione avrebbero dovuto partecipare le stesse OO.SS. che avevano partecipato alle trattative (in nessun altro comparto, del resto, era stata rinvenuta analoga limitazione).

Ha denunciato quindi il contrasto della disposizione richiamata con la norma di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, nonché con gli art. 3 e 39 della Costituzione e con l'ordinamento comunitario (art. 5², 6³, 21⁴ e 22⁵ della Carta sociale Europea, ratificata con legge n. 30/99).

Tutte le parti convenute hanno resistito alla domanda per infondatezza in fatto e diritto.

Alla odierna udienza, quindi, a seguito della definizione della fase cautelare, il processo è stato deciso previa concessione di termine per lo scambio di note.

Deve invero confermarsi quanto sinteticamente espresso nel provvedimento della prima fase cautelare.

Per quanto già rappresentato, si deve ribadire, in base alle disposizioni del TUPI regolanti il rapporto tra contrattazione nazionale ed integrativa, che la contrattazione di secondo livello è stata qualificata come <<integrativa>> e non più <<decentrata>> (art. 45 D.lgs.n. 29/93), con l'evidente finalità, nella presa di coscienza della evoluzione del sistema contrattuale nel settore pubblico, di identificarne l'oggetto nelle materie non trattate nel contratto nazionale (salvo un espresso divieto in tal senso) ovvero nel completamento della disciplina dettata dal livello nazionale, ed appare parimenti innegabile la considerazione del livello nazionale di contrattazione come fulcro del sistema nel settore pubblico e la conseguente esigenza di conformità e coerenza del livello inferiore a quello superiore.

In altre parole, è il contratto collettivo nazionale (e non il legislatore) che stabilisce gli spazi attribuiti alla competenza ed alla regolazione della contrattazione integrativa.

Il legislatore, dunque, ha sancito positivamente il diritto dell'O.S. che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali



con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale l'individuazione dei soggetti della contrattazione integrativa.

Il chiaro tenore letterale non consente dubbi interpretativi della normativa richiamata, rispetto alla quale risulta del tutto conforme, l'impugnato art. 12, comma IV, CCNL comparto Sanità laddove, appunto, individua nelle sole OO.SS. firmatarie del CCNL quelle che possono partecipare alla Commissione paritetica con l'Aran spettando, come già precisato in fase cautelare, in definitiva, alla contrattazione collettiva nazionale disciplinare le regole ed i modi della contrattazione integrativa o decentrata.

Appare del tutto legittimo che il CCNL riservi tale fase alle sole parti firmatarie del contratto nazionale.

Come già ritenuto dal Tribunale di Milano in analoga fattispecie *“è proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di derivazione” dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme al dettato dall’art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione. Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della contrattazione integrativa), non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l’esclusione di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL non sottoscritto”*.

La consapevole scelta di non sottoscrivere un testo contrattuale comporta, pertanto, anche la conseguenza di sopportare la esclusione ad eventuali commissioni istituite nella medesima sede mentre, per come risulta agli atti la attività svolta in tale contesto risulta avere una funzione istruttoria, al fine di formulare proposte alle parti negoziali, senza alcuno specifico potere impegnativo.

Né può sostenersi che tal natura possa essere smentita dal fatto che la Commissione acquisisca dati, li elabori e formuli proposte (v. note da ultimo depositate dalla O.S. ricorrente), alla luce del dato testuale della disposizione contrattuale ed attesa la finalità dell'attività prevista, meramente strumentale, individuata nella formulazione di *“... proposte organiche alle parti negoziali”*.

Ritiene, infine, il Giudicante che non possa neppure assumere rilevanza, la circostanza evidenziata dalla O.S. ricorrente in sede di note, concernente il fatto che, in data 10.9.2019, la medesima sia stata convocata per la prosecuzione dei lavori della Commissione paritetica ex art. 12 CCNL (v. all. alle ultime note della ricorrente), in quanto ricollegabile proprio alla pregressa sottoscrizione dell'accordo collettivo, seppure relativo alla sezione ricercatori, del medesimo CCNL Comparto Sanità.



Tale circostanza infatti, oltre ad essere intervenuta nel corso del processo, non fa che confermare la stretta correlazione fra la sottoscrizione del ccnl e la partecipazione alle successive fasi, dallo stesso previste e regolate.

Alla stregua di tutte le ragioni sopra esposte pertanto il ricorso deve essere respinto, anche se la natura della controversia, attesa la peculiarità del caso concreto e la esistenza di precedenti di senso non conforme, giustifica la compensazione integrale delle spese fra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa integralmente fa le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, in data 4.10.2019

Il Giudice

